




COMUNE DI FANO
Settore I° - Società ed Enti partecipati -
Via San Francesco 76



P.g.n. 28522
del 18/04/2014

ASET Holding S.p.A.	
Inviare a:	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIREZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	PRESIDENZA
<input checked="" type="checkbox"/>	AMMINISTRAZIONE
<input type="checkbox"/>	UFF. CONTABILITÀ
<input type="checkbox"/>	GESTIONE PERSONALE
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. TECNICO
<input type="checkbox"/>	UFF. TECNICO
<input type="checkbox"/>	FARMACIA
<input type="checkbox"/>	S.I.V.
<input type="checkbox"/>	RISC. ENTRATE
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTI E APPALTI
Note:	<i>d</i>

ASET Holding spa
Via Nolfi n.3/a
61032 FANO

Oggetto: Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 19/03/2014 : "Provvedimenti relativi alla nuova farmacia comunale presso la stazione F.S. Fano".

Per dovuta conoscenza, con la presente, si invia copia conforme all'originale della delibera di Consiglio Comunale in oggetto indicata.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Pietro Celani)





COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 40

Del 19/03/2014

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE PRESSO LA STAZIONE F.S. DI FANO

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **19,00** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano	Si	17) Marinelli Christian	Si
2) Aiudi Francesco	Si	18) Mascarin Samuele	Si
3) Antonucci Domenico	Si	19) Mattioli Giacomo	Si
4) Bellucci Floriano	Si	20) Minardi Renato Claudio	No
5) Benini Luciano	Si	21) Montalbini Andrea	Si
6) Cavalieri Francesco	Si	22) Napolitano Antonio	No
7) Cecchi Pierino	Si	23) Omiccioli Hadar	Si
8) Ciancamerla Oretta	No	24) Palazzi Marcello	Si
9) Cicerchia Marco	Si	25) Pierelli Massimo	Si
10) Di Sante Enzo	Si	26) Polidoro Dante Domenico	Si
11) Fanesi Cristian	Si	27) Sanchioni Daniele	No
12) Federici Alessandro	Si	28) Sartini Giuliano	Si
13) Ferri Oscardo	Si	29) Simoncelli Ermanno	Si
14) Fulvi Rosetta	Si	30) Stefanelli Luca	Si
15) Gresta Roberto	Si	31) Torriani Francesco	Si
16) Ilari Gianluca	Si		

Presenti: **27** Assenti: **4**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **Napolitano Antonio** -

Il Sig. **CAVALIERI FRANCESCO**, presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Bellucci Floriano, Sartini Giuliano, Torriani Francesco**.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE PRESSO LA STAZIONE F.S. DI FANO

In precedenza è entrato il consigliere Minardi

Sono usciti i consiglieri : Stefanelli, Minardi, Montalbini, Mascarin, Ferri, Cicerchia,

Sono presenti n. 22 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Fano, dall'anno 2004, ha attribuito la gestione delle farmacie comunali ad ASET Holding spa (società "in house" ad intero capitale pubblico incedibile ai privati) pur mantenendo la titolarità giuridica del relativo servizio;

Dato atto che, in relazione a quanto sopra, venivano formalizzati i seguenti provvedimenti/contratti:

- delibera del Consiglio Comunale n.435/2003 (affidamento)
- delibera Giunta Comunale n.38/2004 (preliminare contratto affidamento)
- contratto preliminare del 27/02/2004
- atto Notaio Cecchetelli del 23/03/2004
- integrazione atto Segretario Generale del 14/03/2006

Dato atto che i suddetti provvedimenti/contratti, pur essendo riferibili ad una complessiva esternalizzazione di gestione tramite affitto d'azienda delle farmacie comunali a favore della propria società "in house" ASET Holding spa, sono riferiti esclusivamente alle seguenti farmacie:

- S.Orso
- Marotta
- Gimarra

Rilevato che i relativi formali accordi convenuti con ASET Holding spa non fanno menzione ad eventuali nuove farmacie che in futuro avrebbero potuto essere attribuite al Comune di Fano;

Rilevato che, in applicazione del nuovo ordinamento legale relativo alle farmacie di cui al D.L.n.1/2012, il Comune di Fano ha previsto una farmacia comunale presso la locale stazione FS; tale procedimento ha trovato compimento con il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche n.45/ARS del 10/10/2013; tale decreto veniva pubblicato in BUR Marche del 5/12/2013 n.95 anno XLIV;

Ritenuto che, al fine di perfezionare la procedura amministrativa di apertura di detta farmacia, occorra precisare che la nuova farmacia prevista presso la stazione FS risulta ricompresa nella relativa competenza di gestione affidata ad ASET Holding spa essendosi l'ente già spogliato di ogni *assets* e di tutto il relativo personale non mantenendo al riguardo alcuna funzione operativa e riscuotendo esclusivamente un canone al riguardo;

Dato atto che, nel panorama delle disposizioni relative alle società pubbliche "in house", il servizio relativo alle farmacie viene considerato in modo speciale dal legislatore (nella doppia veste di servizio sanitario di carattere accessorio e di attività commerciale); analogamente la stessa giurisprudenza contabile considera tale servizio in modo del tutto peculiare in riferimento alle disposizioni inerenti i vincoli di finanza pubblica;

L'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel testo modificato dal successivo art. 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, escludeva



espressamente l'applicazione della stessa alla gestione delle farmacie comunali, facendo salve le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475 "norme concernenti il servizio farmaceutico", come modificata ed integrata dalla successiva legge 8 novembre 1991, n. 362. Dopo la soppressione del citato art. 23 bis operata con D.P.R. 19 luglio 2011, n. 133, a seguito di referendum popolare, la nuova normativa ha reintrodotto il regime delle esclusioni preesistente. L'art. 4, comma 34, del D.L. 13 agosto 2011, n.138 "adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea", infatti esclude 8 espressamente dall'ambito applicativo della nuova disciplina (ad eccezione dei commi da 19 a 27), la gestione delle farmacie comunali, regolate dalla già richiamata legge 2 aprile 1968, n.475;

Rilevato che analoghe speciali disposizioni sono state introdotte dal legislatore con il comma n.557 della Legge di stabilità 2014 ove si prevede una deroga al principio di limitazione alle assunzioni di personale a favore delle farmacie (in vero tali disposizioni attengono a "singole aziende speciali e istituzioni" ma si ritiene possibile privilegiare una lettura oggettiva delle finalità della disposizione estendendo tale principio anche a spa "in house" cosiddette "multiutilities"); tale interpretazione è possibile non solo poichè le farmacie sono annoverate formalmente tra i servizi a rilevanza sociale (indipendentemente dal contesto di gestione del relativo ente) ma anche poichè il carattere commerciale sotteso alla relativa attività richiede l'utilizzo correlato di risorse umane al fine di generazione dell'utile; in sostanza il divieto di assumere vanificherebbe la possibilità di gestire la relativa attività rinunciando, *ex ante*, alla potenziale generazione di utili in danno dell'amministrazione pubblica;

Rammentata la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n. 87, a tenore della quale "*la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questoprofilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista*".

Rilevato che il contesto giurisprudenziale può essere meglio delineato in riferimento anche a Tar Piemonte, sez. II, sentenza 14 giugno 2013, n. 767, laddove si legge che "[...] *secondo un recente orientamento della giurisprudenza sia contabile che amministrativa, la gestione delle farmacie comunali da parte degli Enti Locali deve considerarsi realizzata "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale, come tale non essendo riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267 del 2000 il quale consente agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. reg. controllo Puglia, parere n. 3 del 2008; Cons. Stato, sez. III, n. 729 del 2013; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 699 del 2012 e n. 2939 del 2011).*"

Le farmacie -sia quelle pubbliche che quelle private- integrano un'organizzazione afferente il Servizio Sanitario (nazionale e, a fortiori, giusta la L.C. n. 3/2001, quello regionale) per l'esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal legislatore. La distribuzione dei farmaci è una finalità espressa del SSN (art. 2, comma 1, n. 7, legge n. 833 del 1978) e costituisce, senz'altro, parametro per i livelli essenziali di assistenza (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come novellato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229).

E' infatti evidente che, fermo restando il rispetto delle generali disposizioni che regolano l'affidamento di servizi pubblici nel contesto del diritto comunitario, lo svolgimento di attività diversificate da parte di un unico ovvero di un minor numero di soggetti pubblici garantisce economie di scala, razionalizzazione e riduzione dei costi di apparato secondo i principi propri di una "*sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza*" (comma n.553 Legge di stabilità 2014);

Dato atto che il presente provvedimento deliberativo non deve essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti in quanto l'esternalizzazione della gestione delle farmacie comunali a favore della propria società "in house" ASET Holding spa si è già attuato a partire dall'anno 2004; la presente deliberazione è assunta al solo fine di precisare che tale affidamento non può non ricomprendere le ulteriori farmacie di cui il Comune risulterà nel tempo titolare; coerentemente si forniscono gli indirizzi in materia di assunzioni e spesa del personale essendo tale problematica inscindibilmente connessa con il presente provvedimento deliberativo;

Rilevato che il divieto afferente l'operatività delle c.d. "multiutilities" non opera ove in capo ad un medesimo soggetto societario facciano capo attività diversificate ma conformi alle finalità istituzionali perseguite dal Comune di riferimento e purchè tale situazione non determini lesioni di fatto al generale principio di concorrenza;

Rilevato che la legge di settore non contempla(va) la gestione della farmacia comunale mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica. Tuttavia, sia alla luce del noto principio di autonomia degli enti locali, principio secondo il quale, a fortiori, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, agli enti locali è consentito, adeguatamente motivandone la scelta, optare per soluzioni diverse dalla procedura ad evidenza pubblica, sia in ragione dello specifico settore di intervento, i comuni possono ricorrere alla formula della società di capitali (spa ovvero srl) a partecipazione totalitaria pubblica ("in house");

Richiamata la deliberazione 17 dicembre 2012, n. 532 della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, in cui i giudici contabili sostengono che *"la previsione di un nuovo schema societario, non rientrante nel novero delle modalità di resa del servizio elencate nella legge "Mariotti", pare ampliare gli strumenti giuridici selezionabili dalla pubblica amministrazione per perseguire i propri fini. I modelli di gestione delle farmacie comunali, previsti dall'art. 9 della legge n. 475/1968, non sembrano dunque avere carattere tassativo (cfr. parere n. 489/2011), salvo le limitazioni espresse in seguito (in coerenza alla ratio generale della normativa). Sul piano del diritto interno, si osserva che la gestione di un servizio pubblico (quale una farmacia comunale), mediante una società a totale partecipazione comunale, rappresenta una forma tipica di resa del servizio (cfr. l'abrogato art. 113 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000) e la prassi negoziale ha seguito l'evolversi dell'ordinamento (plurimi sono i casi di società interamente partecipate gerenti il servizio farmaceutico, in via esclusiva o assieme ad altre attività)."*

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 (afferenti le spese di impianto e gestione che gravano su ASET Holding spa ed i corrispondenti relativi incassi commerciali), con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del medesimo decreto;

DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott.Celani) in data 5.3.2014 favorevole;

RAGIONIERE CAPO (Dott.ssa Mantoni in data 11.3.2014 favorevole;

VISTO il verbale n. 3 del 14.3.2014 della III Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001;

VISTA la Legge n.241/1990;

Con votazione espressa palesemente i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N.22

VOTANTI N.22

ASTENUTI N.==
FAVOREVOLI N. 22
CONTRARI N.==

DELIBERA

1. di accettare, ad ogni effetto di legge, la titolarità in capo al Comune di Fano della farmacia presso la locale stazione FS di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche n.45/ARS del 10/10/2013 pubblicato nel BUR Marche del 5/12/2013 n.95 anno XLIV come da allegato;
2. di dare atto che, in base alla delibera del Consiglio Comunale n.435/2003 e connessi contratti in premessa specificati, ASET Holding spa è autorizzata a gestire anche tutte le farmacie istituite ed attribuite alla titolarità del Comune di Fano successivamente al 1/01/2004; pertanto ASET Holding spa deve provvedere a tutti gli oneri ed a tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari per l'apertura della nuova farmacia comunale di cui al punto n.1 che precede; all'integrazione del relativo contratto di servizio provvederà, per il Comune di Fano, il dirigente del settore I^ competente in materia di enti e società partecipate (attualmente: Dott.Pietro Celani) prevedendo, ove la redditività della nuova farmacia lo consenta e valutato l'andamento dell'intera gestione delle farmacie (come da relativa contabilità separata), un'aumento dell'attuale canone a favore del Comune di Fano;
3. ASET Holding spa potrà procedere, ai sensi del comma n.557 della Legge n.147/2013 "Stabilità 2014", alle assunzioni di personale strettamente necessarie all'apertura di tale farmacia previo apposito progetto di gestione definito dal cda e proposta di dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale avanzata dal Direttore Generale; la dotazione organica, in conformità al progetto di gestione di cui sopra, dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci previa delibera della Giunta Comunale ai sensi dell'art.10, comma n.1, lett.q) e comma n.3 dello Statuto sociale; le modalità di reclutamento devono essere conformi ai seguenti principi:
 - a) trattandosi di nuovi posti d'organico non è possibile utilizzare eventuali graduatorie -ancorchè vigenti- (art.91, comma n.4, del D.Lgs.n.267/2000) secondo il principio di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.266/1993;
 - b) concorso pubblico (scrutinio comparativo tra candidati); il concorso non può essere gestito da società private le quali possono esclusivamente svolgere *service* di supporto gestionale;
 - c) pubblicità: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - d) commissione concorso: nominata dal Direttore Generale della società e composta in conformità ai principi di cui al D.Lgs.n.165/2001;
4. di autorizzare il Sindaco del Comune di Fano ad intervenire, in relazione a quanto sopra deliberato, all'Assemblea dei Soci per i conformi adempimenti connessi alla presente deliberazione, previa proposta di gestione del Direttore Generale in relazione alle risorse umane necessarie allo scopo, ai sensi dell'art.10, comma n.1, lett.j) - q) e comma n.3 dello Statuto sociale;

Inoltre, con votazione espressa palesemente i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N.22
VOTANTI N.22
ASTENUTI N.==
FAVOREVOLI N. 22
CONTRARI N.==

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma n.4, del D.Lgs.n.267/2000.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Comune di Fano
Protocollo generale ENTRATA
0074409 22/10/2013
Classificazione: 2013 - 1.15.0
UOR Gabinetto del Sindaco
20130074409

COMUNE DI FANO
Ric. 22 OTT. 2013

- Pac
- Urgente Risorse Umane
- An soc. Farmaceutica
- An soc. Farmaceutica
- An soc. Farmaceutica



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il Direttore

Prot.n. 10230 /ARS/ASFA

Ancona, 17 OTT. 2013

Urgente Servizi Territoriali

Racc. a. r.

Al Sindaco del Comune di Fano
Via San Francesco n.76
61032-FANO (PU)

Comune di Fano
Protocollo generale ENTRATA
0074409 22/10/2013
Classificazione: 2013 - 1.15.0
UOR Settore di Ricerca Umana e T.
20130074409

Comune di Fano
Protocollo generale ENTRATA
0074409 22/10/2013
Classificazione: 2013 - 1.15.0
UOR Settore di Servizi Territoriali
20130074409

Al Direttore dell'Area Vasta n. 1
Fax n.0721/883700

Al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
Fax n.0721378112

Comune di Fano
Protocollo generale ENTRATA
0074409 22/10/2013
Classificazione: 2013 - 1.15.0
UOR ASSESSORATO e Ufficio Finanze - Pa
20130074409

e, p.c.

Al Direttore Generale ASUR Marche
Fax n.071/2911500

Comune di Fano
Protocollo generale ENTRATA
0074409 22/10/2013
Classificazione: 2013 - 1.15.0
UOR Direzione Generale
20130074409

Al Ministero della Salute
c.a. Dott.ssa Claudia Biffoli
c.biffoli@sanita.it

Oggetto: Assegnazione sede farmaceutica aggiuntiva.

Si trasmette, in allegato alla presente, il decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria n. 45/ARS del 10.10.2013 con il quale è stata disposta l'assegnazione al Comune di Fano della sede farmaceutica aggiuntiva istituita con DGRM n. 1342/2012 nell'ambito della Stazione Ferroviaria.

Con il suddetto decreto si è stabilito che il Comune di Fano deve presentare all'ASUR la richiesta di autorizzazione all'apertura della farmacia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sul B.U.R. Marche e provvedere all'apertura della farmacia entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dall'assegnazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'ARS

Dott. Paolo Aletti
Paolo Aletti



REGIONE MARCHE
Agenzia Regionale Sanitaria

Luogo di emissione	Numero: 45 ARS	Pag.
Ancona	Data: 10 OTT 2012	1

DECRETO DEL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

N. 45 | ARS DEL 10 OTT 2012

Oggetto: DGRM N. 1342/2012 - ASSEGNAZIONE SEDE FARMACEUTICA AGGIUNTIVA AL COMUNE DI FANO - ART 11, COMMA 10, D.L. N. 1/2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 27/2012.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;

- D E C R E T A -

- di assegnare al Comune di Fano la titolarità della sede farmaceutica aggiuntiva, istituita con DGRM n. 1342 del 24.09.2012 nell'ambito della Stazione Ferroviaria;
- di stabilire che il Comune di Fano deve inoltrare la richiesta di autorizzazione all'apertura della farmacia all'ASUR, entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.M. pena la decadenza dall'assegnazione;
- di stabilire altresì che il Comune di Fano deve provvedere all'apertura della farmacia entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza dall'assegnazione;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Fano, all'ASUR Marche e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, per il prosieguo degli atti di competenza;
- di attestare che dal presente atto non deriva né può derivare alcun onere di spesa a carico della Regione Marche.

Il Direttore dell'ARS
Dott. Paolo Aletti



Luogo di emissione Ancona	Numero GS/ARS	Pag. 2
	Data 10 OTT 2012	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento

- L. 475/1968 e s.m.i.
- Art. 11 D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, di seguito denominato "art. 11"
- ~~D.G.R.M. n. 1342 del 24.09.2012~~

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Con D.G.R.M. n. 1342 del 24.09.2012 è stata disposta – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis della Legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni in Legge n. 27 del 24 marzo 2012 – l'istituzione di una sede farmaceutica aggiuntiva nell'ambito della Stazione Ferroviaria del Comune di Fano da offrire in prelazione al Comune stesso, come previsto dal comma 10 del citato art. 11.

Con racc. a.r. prot. n. 9989/ARS/ASF/P del 27.09.2012 è stata trasmessa al Comune di Fano formale offerta in prelazione della sede farmaceutica in oggetto, invitando l'Amministrazione ad adottare apposito atto entro e non oltre il 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione (02.11.2012).

Con nota registrata al protocollo n. 10925/ARS/ASF/A del 23.10.2012 è pervenuta la D.G. n. 426 del 19.10.2012 con la quale il Comune di Fano ha disposto di esercitare il diritto di prelazione sulla gestione della sede farmaceutica aggiuntiva sopra indicata.

Con successiva nota, registrata al protocollo 11834/ARS/ASF/P del 16.11.2012, accogliendo le osservazioni sollevate dalla Regione in ordine alla corretta ubicazione della farmacia - benché tale elemento non sia richiesto ai fini del perfezionamento dell'assegnazione della titolarità - il Comune di Fano ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 462 del 13.11.2012 con la quale precisa che i locali per la collocazione della nuova farmacia saranno individuati all'interno del perimetro della Stazione Ferroviaria.

Si ritiene, quindi, di assegnare con il presente decreto i termini per la richiesta di autorizzazione e per l'apertura della sede farmaceutica in oggetto, come di seguito specificato.

Quanto sopra premesso, si dispone:

- di assegnare al Comune di Fano la titolarità della sede farmaceutica aggiuntiva istituita con DGRM n. 1342 del 24.09.2012 presso la Stazione Ferroviaria;
- di stabilire che il Comune di Fano deve inoltrare la richiesta di autorizzazione all'apertura della farmacia all'ASUR, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.M. pena la decadenza dall'assegnazione;
- di stabilire inoltre che il Comune di Fano deve provvedere all'apertura della farmacia entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza dall'assegnazione.
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Fano, all'ASUR Marche e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, per il prosieguo degli atti di competenza.



REGIONE MARCHE
Agenzia Regionale Sanitaria

Luogo di emissione Ancona	Numero 613 ARS	Pag. 3
	Data 10 OTT 2013	

Si attesta, infine, che dal presente provvedimento non deriva né può derivare alcun onere di spesa a carico della Regione Marche.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Paolo Aletti

- ALLEGATI -
(nessuno)

IL DECURANDO HANNO
A N° 2 FOGLI
PER COTTA CONFORLIF
ALL'ORIGINALE

10 OTT. 2013

ANO

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 1545 del 15/11/2013

Criteri e indirizzi per l'istituzione e la gestione di un fondo regionale di garanzia denominato "Fondo regionale di garanzia per il sostegno all'acquisto, alla locazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili residenziali". pag. 19733

Deliberazione n. 1602 del 25/11/2013

Art. 2 comma 2 - Lettera A) - della L.R. 27 dicembre 2012 n. 45 - Variazione compensativa al Programma Operativo Annuale 2013 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 28 dicembre 2012 e sue successive modificazioni ed integrazioni Spese di personale - Importo di Euro 909.888,77. pag. 19737

Deliberazione n. 1603 del 25/11/2013

Art. 29 comma 1 della L.R. 31/2001 - Art. 25 comma 2 della L.R. 46/2012 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2013 di entrate derivanti da assegnazione di fondi da parte dell'Unione europea, da enti e da soggetti terzi e delle relative spese. Importo Euro 3.448.108,56. pag. 19740

Deliberazione n. 1604 del 25/11/2013

Attuazione legge regionale 29 luglio 2013 n. 20 - "Disposizioni relative al pagamento dei debiti della Regione certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati al 31 dicembre 2012" - Importo Euro 11.581.247,45. pag. 19742

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto 190 del 22/11/2013.

Art. 7 della L.R. 32/2001 - eventi meteorologici avversi iniziati il 10 novembre 2013. disposizioni operative. pag. 19744

Decreto n. 191 del 22/11/2013.

Tribunale di Pesaro. Atto di citazione in riassunzione notificato il 28/11/2012 riguardante richiesta di risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Maria Isabella Torriani. pag. 19744

Decreto n. 192 del 22/11/2013.

Giudice di Pace di Fabriano. Atto di citazione per risarcimento danni da fauna selvatica notificato in data 22/10/2013 prot. n. 701187/CAR. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'Avv. Maurizio Benvenuto. pag. 19745

Decreto n. 193 del 22/11/2013.

Tribunale di Ascoli Piceno - R.G. n. 2193/2013. Ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione regionale n. 138 del 30/08/2013. Costituzione in giudizio ex DGR n. 1749/2009. Affidamento incarico Avv. Tiziano Pelliccioni. pag. 19745

DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI

SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale n. 23 del 25/11/2013

Deliberazioni della Giunta regionale n. 1724 del 10/12/2012 e n. 1813 del 28/12/2012. Indizione concorso pubblico per la copertura di n. 13 posti di dirigente. pag. 19745

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E PER I SERVIZI SOCIALI

Decreto del Direttore dell'Agen- zia Regionale Sanitaria n. 45 del 10/10/2013

DGRM n. 1342/2012 - Assegnazione sede Farmaceutica aggiuntiva al Comune di Fano art. 1.1, comma 10, D.L. N. 1/2012 convertito, con modificazioni in legge n. 27/2012. pag. 19771

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to digitalmente
Cavalieri Francesco

Il Segretario Generale
F.to digitalmente
Renzi Antonietta

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **40** del **19/03/2014** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 26/03/2014

L'incaricato dell'ufficio segreteria
MANNA GIOVANNA



Ai sensi dell'art.23 D.Lgs 82/2005, la presente copia redatta su supporto cartaceo composto di n.11 (undici) pagine è conforme all'originale della Delibera CC n.40/2014 contenuto su supporto informatico e conservato all'interno del server del Comune di Fano, e firmato digitalmente:

- 1) dalla dott.ssa Antonietta Renzi in data 27 marzo 2014 con certificato di firma digitale rilasciato da Postecom s.p.a, la cui validità è stata accertata mediante sistema di verificaione Dike versione 5.3.0, da cui si evince la vigenza fino al 13 agosto 2016;
- 2) dall'avv.Francesco Cavalieri in data 3 aprile 2014, con certificato di firma digitale rilasciato da Postecom la cui validità è stata accertata mediante sistema di verificaione Dike versione 5.3.0, da cui si evince la vigenza fino al 5 dicembre 2016.

Fano, li 17 aprile 2014

Il Segretario Generale

Dott.ssa Antonietta RENZI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Antonietta Renzi)

